



## **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA**

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
<b>CAPO I – OGGETTO .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 – Oggetto .....	2
Art. 2 – Approvazione e entrata in vigore .....	2
<b>CAPO II – AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE.....</b>	<b>2</b>
Art. 3 – Requisiti richiesti per l'ammissione .....	2
Art. 4 – Verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione e relative procedure .....	3
Art. 5 – Procedure per l'ammissione in caso di trasferimento e seconda laurea magistrale .....	3
Art. 6 – Procedure per l'ammissione in caso di riconoscimento di crediti formativi universitari.....	4
Art. 7 – Procedure per l'ammissione in caso di passaggio di corso di studi.....	4
<b>CAPO III – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.....</b>	<b>5</b>
Art. 8 – Programmazione annuale delle attività didattiche .....	5
Art. 9 – Attività formative e corrispondenza tra impegno richiesto e crediti formativi .....	5
Art. 10 – Disposizioni generali sui piani di studio.....	8
Art. 11 – Obblighi di frequenza alle attività formative e propedeuticità .....	8
Art. 12 – Stage/tirocini.....	8
<b>CAPO IV – VERIFICA DEL PROFITTO E PROVA FINALE.....</b>	<b>9</b>
Art. 13 – Tipologia e organizzazione delle prove di verifica del profitto.....	9
Art. 14 – Modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di verifica del profitto .....	10
Art. 15 – Caratteristiche della prova finale .....	11
Art. 16 – Valutazione della prova finale .....	11
Art. 17 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale.....	12
Art. 18 – Relatore della prova finale e assegnazione del correlatore e/o del controrelatore .....	12
Art. 19 – Presentazione della domanda di laurea .....	13
<b>TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE.....</b>	<b>14</b>
Art. 20 – Elenco delle attività formative .....	14
<b>TITOLO III – PIANI DI STUDIO .....</b>	<b>15</b>
Art. 21 – Piano di studio – immatricolati a.a. 2010/2011.....	15

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I – OGGETTO**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, l'organizzazione didattica del corso di laurea magistrale in Psicologia attivato presso la Facoltà di Psicologia dell'Università della Valle d'Aosta.
2. La tabella delle attività formative comprese nell'ordinamento del corso di laurea con l'indicazione analitica di quelle attivate è riportata al successivo articolo 9. Il testo integrale dell'ordinamento didattico è contenuto al Titolo II del Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 2 – Approvazione e entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e le sue successive revisioni sono deliberate con le procedure previste all'articolo 8, comma 2, dello Statuto di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito nel relativo atto di emanazione.

### **CAPO II – AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE**

#### **Art. 3 – Requisiti richiesti per l'ammissione**

1. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Psicologia occorre essere in possesso di qualunque laurea o diploma universitario (di durata triennale) o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Oltre ai requisiti generali di cui al precedente comma 1, per l'ammissione al corso di laurea occorre:
  - a) essere in possesso di almeno 88 crediti formativi universitari (CFU) in materie psicologiche di base, quali quelle rappresentate dai settori scientifico-disciplinari (SSD) psicologici ricompresi tra M-PSI/01 e M-PSI/08, conseguiti entro il 31 agosto precedente all'iscrizione;
  - b) possedere adeguate capacità logiche e numeriche, competenze linguistiche e di comprensione testi.
3. E' consentita l'ammissione, sotto condizione, al corso di laurea magistrale anche in assenza del titolo di laurea di cui al precedente comma 1 agli studenti che siano nella condizione di conseguire una laurea triennale nelle classi: L-24 ex D.M. 16 marzo 2007 o 34 ex D.M. 4 agosto 2000 entro il 31 marzo successivo all'immatricolazione e abbiano conseguito, entro il 31 agosto precedente all'immatricolazione, almeno 150 CFU relativi al corso di ultima iscrizione. Qualora il titolo non venga conseguito entro il predetto termine del 31 marzo, gli studenti decadono a tutti gli effetti dall'immatricolazione al corso di laurea magistrale.
4. La verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 è disciplinata al successivo art. 4.

#### **Art. 4 – Verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione e relative procedure**

1. Nel rispetto della vigente normativa statale in materia, il Consiglio di Facoltà può proporre al Senato Accademico e al Consiglio dell'Università la programmazione a livello locale degli accessi al corso di laurea.
2. In caso di accesso programmato, l'ammissione al corso di laurea avviene a seguito dell'emanazione di apposito bando e mediante il superamento di specifica prova selettiva.
3. Il bando di cui al precedente comma 2 contiene tutte le informazioni indispensabili ai fini dell'accesso al corso e delle procedure per l'immatricolazione.
4. La prova selettiva è svolta sotto la responsabilità del Consiglio di Facoltà. A tal fine, il Preside di Facoltà nomina con proprio decreto apposita commissione, composta da almeno tre membri, scelti tra:
  - Professori e ricercatori universitari, sia in ruolo presso la sede sia presso altri atenei;
  - Docenti a contratto di sede.
5. La prova selettiva di cui al precedente comma 4 viene effettuata solo nel caso in cui il numero di domande di ammissione risulti superiore al numero di posti disponibili programmato. In caso di svolgimento della prova selettiva, gli esiti della stessa consentono la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
6. In caso di accesso libero, l'ammissione al corso di laurea avviene a seguito dell'emanazione di apposito avviso contenente tutte le informazioni indispensabili ai fini dell'immatricolazione. Ai fini della positiva verifica delle conoscenze per l'accesso la Commissione di cui al precedente comma 4 provvede a valutare la carriera accademica ed il curriculum vitae del candidato.

#### **Art. 5 – Procedure per l'ammissione in caso di trasferimento e seconda laurea magistrale**

1. Lo studente proveniente da altro corso di laurea magistrale/specialistica di altra Università o già in possesso di laurea magistrale/specialistica o altro titolo di studio superiore può richiedere alla Commissione Didattica del corso di laurea la valutazione del percorso formativo pregresso, secondo le modalità indicate nei bandi/avvisi per l'ammissione di cui al precedente articolo 4.
2. Sulla base della valutazione di cui al precedente comma 1, lo studente:
  - nel caso in cui il numero di crediti formativi universitari riconosciuti sia inferiore a 30, è ammesso al I anno di corso;
  - nel caso in cui il numero di crediti formativi universitari riconosciuti sia uguale o superiore a 30, è ammesso al II anno di corso.
3. In caso di modifiche all'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale, qualora non sia prevista l'attivazione di tutti gli anni di corso ai sensi del nuovo ordinamento, l'ammissione degli studenti già in possesso di laurea magistrale/specialistica potrà essere consentita unicamente agli anni di corso attivati ai sensi del nuovo ordinamento e a condizione che risultino ancora da acquisire crediti relativi ad attività formative previste in tali anni.
4. I crediti formativi universitari derivanti da carriera pregressa possono essere riconosciuti previa verifica della non obsolescenza da parte della Commissione Didattica.
5. La Commissione Didattica può, confrontati i programmi delle attività svolte, riconoscere allo studente crediti formativi universitari delle singole attività formative previste in piano di studio per il corrispondente numero di crediti o per un numero inferiore. Il riconoscimento parziale comporta l'origine di un debito formativo che potrà essere colmato con modalità definite dal docente responsabile dell'attività formativa. Nessun credito formativo universitario verrà riconosciuto allo studente fino ad integrazione avvenuta.

6. Il mancato riconoscimento dei crediti, totale o parziale, da parte della Commissione Didattica deve essere sempre adeguatamente motivato.
7. Lo studente proveniente da altra Università italiana deve sostenere le eventuali prove selettive di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente Regolamento, unicamente nel caso in cui il numero di crediti formativi universitari riconosciuti sia inferiore a 30. In tal caso, tali studenti rientrano nel contingente dei posti disponibili.
8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

#### **Art. 6 – Procedure per l'ammissione in caso di riconoscimento di crediti formativi universitari**

1. Per lo studente che all'atto dell'ammissione al corso di laurea intende richiedere il riconoscimento di crediti formativi derivanti da precedente carriera universitaria per la quale sia sopraggiunta la decadenza o da percorsi formativi extra-universitari e/o professionali debbono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 5.
2. I crediti formativi derivanti da percorsi formativi extra-universitari e/o professionali possono essere riconosciuti fino a un massimo di 40.
3. Non possono essere riconosciuti crediti formativi derivanti da precedente carriera universitaria per la quale sia stata presentata la rinuncia agli studi.
4. Eventuali richieste di riconoscimento di crediti formativi universitari presentate oltre i termini per l'ammissione possono essere valutate dalla Commissione Didattica nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dal Senato Accademico.

#### **Art. 7 – Procedure per l'ammissione in caso di passaggio di corso di studi**

1. Lo studente proveniente da altro corso di studi dell'Università della Valle d'Aosta può richiedere alla Commissione Didattica del corso di laurea presso cui intende iscriversi la valutazione del percorso formativo pregresso, secondo le modalità indicate nelle apposite disposizioni rese note prima dell'inizio di ogni anno accademico.
2. Sulla base della valutazione di cui al precedente comma 1, lo studente:
  - nel caso in cui il numero di crediti formativi universitari riconosciuti sia inferiore a 30, è ammesso al I anno di corso;
  - nel caso in cui il numero di crediti formativi universitari sia pari o superiore a 30, è ammesso al II anno di corso.
3. Lo studente proveniente da altro corso di studio deve sostenere le eventuali prove selettive di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente Regolamento, unicamente nel caso in cui il numero di crediti formativi universitari riconosciuti sia inferiore a 30. In tal caso, tali studenti rientrano nel contingente dei posti disponibili.
4. Ai fini del riconoscimento crediti si intendono inoltre applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 8, dell'art. 5.

## CAPO III – PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

### Art. 8 – Programmazione annuale delle attività didattiche

1. In sede di programmazione annuale delle attività didattiche, il Consiglio di Facoltà verifica l'efficacia delle disposizioni di cui al presente Regolamento e, nel caso lo ritenga necessario, delibera integrazioni e modifiche alle stesse da proporre al Senato Accademico, dandone diffusione con le modalità ritenute più opportune.
2. Nell'ambito della programmazione annuale, il Consiglio di Facoltà delibera, tra gli altri, sui seguenti argomenti:
  - a) insegnamenti e altre tipologie di attività formative da attivare;
  - b) sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di forme di insegnamento a distanza;
  - c) attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e, con il loro consenso, ai ricercatori;
  - d) modalità di ammissione e numero programmato di accessi al I anno di corso;
  - e) disposizioni per i passaggi di corso di studio;
  - f) integrazioni e modifiche ai piani di studio;
  - g) indicazioni e criteri per la valutazione delle attività formative;
  - h) calendario delle attività, comprensivo delle date di svolgimento delle prove finali, nel rispetto del calendario accademico approvato dal Senato.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), del precedente comma 2 sono trasmesse al Senato Accademico per gli adempimenti di competenza.

### Art. 9 – Attività formative e corrispondenza tra impegno richiesto e crediti formativi

1. Le attività formative del corso di laurea previste dall'ordinamento didattico si articolano in:
  - a) attività formative caratterizzanti, affini o integrative;
  - b) attività formative a scelta dello studente;
  - c) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
  - d) altre attività formative, comunque ritenute utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Nell'ambito delle tipologie delle attività formative di cui al precedente comma 1 sono attivate le singole attività formative di seguito indicate:

Attività	CFU	SSDD	Denominazione SSDD	Insegnamenti e moduli	CFU per insegnamento/modulo
<b>Attività caratterizzanti</b>					
Psicologia generale e fisiologica	12	M-PSI/01	Psicologia generale	Psicologia cognitiva	6
		M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica		
		M-PSI/03	Psicomетria	Metodi avanzati per la ricerca psicologica	6
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	6	M-PED/04	Pedagogia sperimentale		
		M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	Psicologia dello sviluppo (corso avanzato)	6
Psicologia sociale e del	18	M-PSI/05	Psicologia sociale	Psicologia delle emozioni –	6

lavoro				mod I	
				Psicologia delle emozioni – mod II	
				Psicologia della salute	6
		M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	Psicologia della gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo	6
Psicologia dinamica e clinica	28	M-PSI/07	Psicologia dinamica	Modelli psicodinamici e loro applicazioni	6
				Modelli e metodi di intervento psicologico	10
				Strumenti per la diagnosi psicologica e indicazioni per il trattamento	12
		M-PSI/08	Psicologia clinica		
<b>Totale CFU attività caratterizzanti</b>	<b>64</b>				<b>64</b>
<b>Attività affini o integrative</b>					
Attività formative affini o integrative	12	BIO/13	Biologia applicata		
		L-LIN/12	Lingua e traduzione- Lingua inglese		
		M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologic he		
		MED/03	Genetica medica		
		MED/25	Psichiatria		
		MED/26	Neurologia		
		MED/39	Neuropsichiatria infantile		
		M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza		
		M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi		
		M-FIL/06	Storia della filosofia		
		M-PED/01	Pedagogia generale e sociale		
		M-PED/02	Storia della pedagogia		
		M-PED/03	Didattica e pedagogia speciale		
		M-PED/04	Pedagogia sperimentale		
		M-PSI/07	Psicologia dinamica	Neurobiologia dell'esperienza relazionale	6
	SPS/01	Filosofia politica			
	SPS/04	Scienza politica			
	SPS/07	Sociologia generale			

		SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi	Sociologia della famiglia e della devianza	6
		SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro		
		SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio		
		SPS/11	Sociologia dei fenomeni politici		
		SPS/12	Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale		
<b>Totale CFU attività affini</b>	<b>12</b>				<b>12</b>
<b>Altre attività</b>					
a scelta dello studente	12	<i>insegnamenti opzionali particolarmente consigliati</i>		Relazioni interculturali - M-DEA/01 - 4 CFU Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni famigliari - M-PSI/07 - 4 CFU Metodologia della ricerca sociale - SPS/07 - 4 CFU	12
Per la prova finale	2	Prova finale		Prova finale	16
ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)	16	Ulteriori conoscenze linguistiche			
		Abilità informatiche e telematiche			
		Tirocini formativi e di orientamento		EPG - Metodi avanzati per la ricerca psicologica	4
				EPG - Psicologia dello sviluppo (corso avanzato)	1
				EPG - Psicologia della salute	1
				EPG - Strumenti per la diagnosi psicologica e indicazioni per il trattamento	4
				EPG - Modelli psicodinamici e loro applicazione	2
EPG - Modelli e metodi di intervento psicologico	4				
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro					
<b>Totale CFU altre attività</b>	<b>44</b>				<b>44</b>
<b>CFU totali</b>	<b>120</b>				<b>120</b>

- Per ogni attività formativa sono indicati, al Titolo II del presente Regolamento, gli obiettivi formativi specifici.
- Tenuto conto che ad ogni credito formativo universitario sono convenzionalmente attribuite 25

ore di impegno, compreso lo studio individuale a carico dello studente, alle attività formative sono attribuiti i seguenti crediti:

- a) attività di lezione frontale in presenza: 1 CFU ogni 7,5 ore;
- b) attività di lezione *on-line*: 1 CFU ogni 7,5 ore;
- c) attività di stage: 1 CFU ogni 25 ore;
- d) attività di seminario: 1 CFU ogni 12 ore;
- e) attività di esperienze pratiche guidate: 1 CFU ogni 12 ore.

#### **Art. 10 – Disposizioni generali sui piani di studio**

1. I piani di studio ufficiali del corso di laurea sono riportati nel Titolo III del presente Regolamento.
2. I piani di studio prevedono l'assegnazione di crediti formativi universitari anche ad insegnamenti *opzionali*, ossia autonomamente scelti dagli studenti tra quelli attivati dall'Università, compresi quelli oggetto di convenzione con altre Università.
3. Per la presentazione dei piani di studio individuali, lo studente dovrà indicare, entro i termini fissati dal Senato Accademico, gli insegnamenti opzionali prescelti.
4. Ferma restando la libertà di scelta degli insegnamenti *opzionali*, nel caso in cui lo studente scelga insegnamenti *opzionali* attivati nell'ambito del proprio corso di studio, il piano di studio individuale sarà approvato d'ufficio. Nel caso in cui lo studente scelga insegnamenti *opzionali* attivati nell'ambito di altri corsi di studio, il piano di studio individuale dovrà essere sottoposto all'approvazione della Commissione didattica.
5. I piani di studio individuali non aderenti ai piani di cui al precedente comma 4 (anche con riferimento ai programmi europei di mobilità internazionale), ma conformi all'ordinamento didattico devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione didattica.

#### **Art. 11 – Obblighi di frequenza alle attività formative e propedeuticità**

1. Il corso di laurea non prevede l'obbligo di frequenza alle attività formative. Al riguardo, si precisa che, unicamente per le esperienze pratiche guidate (EPG), potrà essere richiesta la frequenza obbligatoria del 70% delle ore previste oppure, in alternativa, lo svolgimento di attività pratiche sotto la supervisione di un docente.
2. La frequenza alle attività formative è rilevata d'ufficio per tutti gli studenti regolarmente iscritti. Relativamente alle esperienze pratiche guidate (EPG), la frequenza è rilevata mediante apposito registro presenze che deve essere firmato di volta in volta dagli studenti e conservato a cura del docente responsabile dell'attività formativa.
3. Eventuali ulteriori obblighi di frequenza a specifiche attività formative possono essere proposti dal docente responsabile ed eventualmente approvati dal Consiglio di Facoltà in sede di programmazione annuale dell'attività didattica.
4. Per tutte le attività formative per le quali non è previsto l'obbligo di frequenza, la stessa è fortemente consigliata.
5. Non sono previste propedeuticità tra attività formative.

#### **Art. 12 – Stage/tirocini**

1. Lo stage è un'esperienza pratica finalizzata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la



conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. Di norma, lo stage viene avviato a partire dal II anno del corso di studio.
3. Lo stage può durare da 1 settimana a 12 mesi e, in ogni caso il monte ore complessivamente svolto non dovrà essere inferiore a ore 25. In casi particolari, il Consiglio di Facoltà può autorizzare durate superiori o proroghe, fermo restando il vincolo di un massimo di 12 mesi. L'impegno dello stagista può essere a tempo pieno o a tempo parziale.
4. Ad ogni stagista viene assegnato dal Consiglio di Facoltà un tutor universitario, il quale assume il compito principale di definire il progetto di stage, di monitorarne lo svolgimento e di effettuare la valutazione finale tramite l'analisi della documentazione e della relazione finale di stage prodotta dallo studente.
5. I criteri e le modalità di scelta e di svolgimento dello stage, unitamente ad ulteriori indicazioni di ordine amministrativo, sono contenute in apposite deliberazioni annuali del Consiglio di Facoltà.

## **CAPO IV – VERIFICA DEL PROFITTO E PROVA FINALE**

### **Art. 13 – Tipologia e organizzazione delle prove di verifica del profitto**

1. Le prove di verifica del profitto accertano l'adeguata preparazione degli studenti al fine dell'acquisizione dei crediti formativi universitari corrispondenti alle varie attività formative.
2. Le modalità di valutazione del profitto sono indicate nel programma relativo a ciascuna attività diffuso prima dell'inizio di ogni anno accademico e possono trovare regolamentazione di dettaglio nelle indicazioni fornite direttamente dal docente o negli avvisi affissi all'albo della Facoltà di o pubblicati sul sito web di Ateneo.
3. I docenti titolari degli insegnamenti sono tenuti a prevedere almeno due appelli d'esame distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro nella sessione invernale (gennaio/febbraio), almeno due appelli d'esame distanziati di almeno 15 giorni l'uno dall'altro nella sessione estiva (giugno/luglio), almeno un appello d'esame nella sessione autunnale (settembre) e almeno un appello in una delle due sessioni straordinarie (aprile, novembre).
4. I docenti titolari degli insegnamenti possono prevedere, nel rispetto del calendario accademico ed anche al di fuori dei periodi di lezione, l'organizzazione di prove intermedie. Di tali prove, nonché delle loro modalità di svolgimento, deve essere data comunicazione preventiva agli studenti. Il superamento di tali prove intermedie non comporta l'assegnazione di crediti ed è compito del docente mantenere registrazione dell'esito delle prove stesse. L'attribuzione dei crediti avviene solo al completamento dell'esame. Il mancato superamento delle prove intermedie non produce effetti sulla carriera scolastica.
5. Nel caso l'insegnamento sia suddiviso in moduli l'acquisizione dei crediti e la relativa certificazione avviene unicamente in caso di superamento di tutti i moduli previsti.
6. Non sono previsti sbarramenti didattici di impedimento alla normale progressione della carriera.
7. I docenti titolari degli insegnamenti possono prevedere modalità d'esame differenziate per gli studenti frequentanti e per gli studenti non frequentanti.

#### **Art. 14 – Modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di verifica del profitto**

1. Le prove di verifica del profitto possono essere svolte in forma scritta e/o orale, ovvero basate su prove pratiche.
2. Lo studente è tenuto ad iscriversi ad ogni prova d'esame nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; in tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito.
4. Nelle prove d'esame che si svolgono esclusivamente per iscritto, siano esse prove intermedie o prove uniche, il ritiro è effettuato consegnando il compito con la notazione "ritirato" e con la firma dello studente. In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto. Resta, in ogni caso, facoltà dello studente non accettare la votazione della Commissione.
5. L'esito positivo dell'esame (ad esclusione dei singoli moduli/prove intermedie di ciascun insegnamento) e la valutazione delle altre attività formative sono sempre verbalizzati con votazione espressa in trentesimi oppure con idoneità o con la formula "assolto" e sono registrati nel libretto dello studente a cura del responsabile dell'attività.
6. Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze. Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi. La Commissione d'esame può attribuire la lode al candidato cui ha assegnato trenta trentesimi.
7. Gli esami superati non possono essere ripetuti.
8. È possibile organizzare appelli per la sola verbalizzazione dei voti conseguiti nelle prove scritte, anche al di fuori della sessione d'esame.
9. Gli insegnamenti in sovrannumero - cioè gli insegnamenti cui corrispondono crediti oltre i 120 necessari per il conseguimento del diploma di laurea magistrale possono essere inseriti nel piano di studi, fermo restando che il conseguimento del titolo si realizzerà soltanto al completamento del piano di studi prescelto.
10. La media dei voti riportati negli esami è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente ed effettuando la ponderazione con riferimento al valore in crediti degli insegnamenti. Ai fini del calcolo della media ponderata, agli insegnamenti superati con la lode viene attribuito valore trentuno.
11. Le valutazioni del profitto relative ad attività formative cui non corrispondono votazioni espresse in trentesimi non entrano nel calcolo della media.
12. Gli eventuali esami in sovrannumero entrano nel calcolo della media; se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni conseguite.
13. Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre università italiane è assegnata la votazione dell'università di provenienza.
14. Agli esami sostenuti in altre università italiane e straniere in regime di convenzione, nell'ambito di programmi di scambio internazionale, è assegnata la votazione dell'università sede d'esame; le relative votazioni, quando espresse con altre scale numeriche o letterali, sono convertite in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza proposte dalle singole Facoltà e approvate dal Senato Accademico.

15. Gli studenti che intendono sostenere un esame di verifica del profitto devono:
  - a) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di frequenza, ove previsto;
  - b) essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari;
  - c) essere in regola con le disposizioni relative alle propedeuticità e agli sbarramenti alla data di inizio della sessione;
  - d) aver effettuato l'iscrizione all'appello entro i termini stabiliti dal Senato Accademico;
  - e) essere in regola con la presentazione del piano di studio.
16. Gli esami sostenuti dagli studenti in assenza anche solo di una delle condizioni di cui al precedente comma 15 sono annullati con decreto rettorale.

#### **Art. 15 – Caratteristiche della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e presentazione di un elaborato scritto, eventualmente corredato da prodotti multimediali, su un argomento preventivamente concordato con il relatore.

La prova finale può contemplare le seguenti forme:

- a) approfondita rassegna critica della letteratura scientifica su temi specifici, empirici e teorici, di portata proporzionata all'impegno previsto;
- b) ricerca empirica, proporzionata all'impegno previsto;
- c) elaborazione teorica, clinica, applicativa proporzionata all'impegno previsto.

La tesi di uno studente può anche essere una parte, comunque di senso compiuto in sé, di una ricerca condotta da un gruppo di studenti su uno stesso argomento.

L'elaborato scritto dovrà essere costituito in genere da un minimo di 40 fino ad un massimo di 120 cartelle (circa 2500 battute a cartella, spazi compresi).

2. L'argomento della prova finale deve essere preventivamente concordato con il relatore e coerente con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
3. Alla prova finale sono attribuiti 16 CFU nell'ambito di quelli previsti per l'intero percorso di studi. In sede di prova finale, durante la presentazione dell'elaborato possono essere poste domande da parte dei componenti della Commissione rispetto alle quali il candidato sarà tenuto ad esprimersi.
4. Il frontespizio dovrà rispondere alle caratteristiche del fac-simile approvato con deliberazione del Consiglio di Facoltà, affisso all'Albo di Facoltà e pubblicato in apposita sezione del sito internet di Ateneo.
5. L'elaborato potrà essere redatto in lingua italiana o in lingua francese o in altra lingua, previo rilascio, in quest'ultimo caso, di apposita autorizzazione da parte del Preside di Facoltà.

#### **Art. 16 – Valutazione della prova finale**

1. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver superato tutte le verifiche di profitto relative alle attività formative previste nel proprio piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
2. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di studio sono pubblici.
3. In caso di esito positivo della prova finale, la Commissione di cui al successivo art. 18 attribuisce alla prova stessa un punteggio. Tale punteggio si somma al punteggio base costituito dalla media dei voti riportati negli esami di cui al precedente art. 15, comma 10,

espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

4. In caso di esito negativo della prova finale, lo studente, al fine del conseguimento del titolo, dovrà ripetere la stessa a partire dalla prima sessione utile successiva nel rispetto dei criteri e delle modalità definite dal presente Regolamento.
5. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Qualora il candidato raggiunga o superi il punteggio di 110/110, la Commissione può attribuire all'unanimità la lode e, in tale caso, può altresì giudicare all'unanimità la tesi degna di menzione. Il punteggio finale è in funzione di due parametri:
  - a) la media dei voti curriculari;
  - b) il punteggio sull'elaborato e relativa discussione finale per la laurea magistrale, compreso tra 0 e 8 punti, assegnato dalla Commissione esaminatrice con voto a maggioranza.
6. Al termine della prova finale, assegnato il punteggio dalla Commissione, il Presidente della stessa proclamerà il candidato "Dottore Magistrale in Psicologia", specificando il punteggio di laurea, l'eventuale assegnazione della lode e le motivazioni della menzione.

#### **Art. 17 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale**

1. La Commissione dell'esame finale di laurea è nominata dal Preside di Facoltà con proprio decreto, nel quale sono altresì indicati la data della seduta di laurea, l'elenco degli studenti ammessi alla prova finale, nonché i nominativi dei relatori e degli eventuali correlatori e/o controrelatori. Il predetto decreto è affisso all'Albo della Facoltà e le informazioni sulla composizione della Commissione, l'elenco degli studenti, nonché i nominativi dei relatori e la data della prova finale sono pubblicate nel sito internet di Ateneo.
2. Il numero dei componenti della Commissione è di almeno 7. Il numero dei professori e dei ricercatori in ruolo presso l'Università della Valle d'Aosta non può essere inferiore a 4.
3. La Commissione è presieduta dal Preside di Facoltà o, in subordine, dal professore incardinato presso l'Ateneo di fascia più alta e di maggiore anzianità nel ruolo.
4. I membri della Commissione vengono convocati mediante apposita comunicazione scritta, trasmessa anche per posta elettronica, dell'avvenuta nomina e della data della seduta di laurea.

#### **Art. 18 – Relatore della prova finale e assegnazione del correlatore e/o del controrelatore**

1. Relatore della prova finale può essere ogni docente, anche a contratto, titolare di insegnamento o di modulo di insegnamento. Qualora la natura dell'argomento di tesi si presti ad approcci interdisciplinari, il relatore può individuare un secondo relatore competente nelle aree disciplinari coinvolte e/o un controrelatore. Nel caso in cui un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università, lo stesso può mantenere l'impegno fino ad un anno dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, lo stesso soggetto potrà partecipare unicamente come correlatore e/o controrelatore.
2. Nel caso in cui lo studente non riesca ad individuare un relatore per la propria prova finale, il Preside di Facoltà provvede ad assegnarne uno d'ufficio.
3. Lo studente concorda con il relatore l'argomento della tesi. E' cura del relatore indirizzare lo studente verso la modalità più coerente con le sue possibilità e con i tempi di laurea previsti e verificare la coerenza tra contenuti e tipologia di tesi scelta. Inoltre, è cura del relatore assicurare la correttezza epistemologica e metodologica delle procedure euristiche utilizzate

nella stesura dell'elaborato.

4. Il correlatore e il controrelatore vengono nominati dal Preside di Facoltà. Il correlatore e il controrelatore, se nominati, forniscono il proprio parere alla Commissione prima della formulazione del voto. Il correlatore e il controrelatore partecipano alla discussione dello specifico elaborato.

#### **Art. 19 – Presentazione della domanda di laurea**

1. Il candidato deve presentare presso l'Ufficio Segreterie Studenti, su carta semplice vistata dal relatore, in due copie originali, la domanda di laurea, contenente il titolo definitivo della tesi almeno 60 giorni, naturali e consecutivi, prima dell'inizio della sessione di laurea come individuata nell'ambito del calendario accademico approvato dal Senato Accademico. Il titolo della tesi deve essere presentato un'unica volta. Solo nel caso in cui lo studente decida di cambiare argomento o disciplina afferente o docente relatore è necessario presentare un altro modulo di deposito titolo di tesi entro le scadenze previste.
2. Lo studente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione alla prova finale, deve dichiarare, di essere a conoscenza che, per laurearsi, deve aver superato tutti gli esami previsti dal piano individuale degli studi almeno 15 giorni, naturali e consecutivi, prima dell'inizio della sessione di laurea. Entro tale scadenza lo studente deve altresì consegnare presso l'Ufficio Segreterie studenti il libretto universitario.
3. Almeno due copie della tesi stampate su supporto cartaceo (una per il relatore ed una per il correlatore e/o controrelatore) ed una in formato PDF su supporto informatico devono essere depositate presso l'Ufficio Segreterie Studenti entro 10 giorni dalla data fissata per la discussione della prova finale.
4. Lo studente che, dopo aver presentato domanda di ammissione all'esame di laurea e depositato le copie della tesi entro i termini previsti, non intenda più partecipare all'esame finale, deve presentare una dichiarazione di rinuncia indirizzata al Preside di Facoltà. Per l'iscrizione ad una sessione successiva, lo studente deve ripresentare la domanda di ammissione.
5. I termini e le scadenze indicati al presente articolo sono perentori e non sono ammesse deroghe di alcun tipo, fatte salve, limitatamente a quelli indicati ai precedenti commi 2 e 3, gravi circostanze eccezionali e non prevedibili adeguatamente motivate per le quali ogni tipo di valutazione è rimessa al Magnifico Rettore.

## TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVE

### Art. 20 – Elenco delle attività formative

Denominazione	Modulo	Tipo attività (1)	Ore	Obiettivi formativi specifici
Psicologia cognitiva		LEZ	45	Acquisire le conoscenze sui presupposti storici e teorici su cui si fonda la psicologia cognitiva, intesa come progetto di indagine sperimentale dei processi mentali. Inoltre, verranno analizzate le principali metodologie utilizzate in psicologia cognitiva.
Psicologia dello sviluppo avanzato		LEZ	45	Permettere allo studente, che già dispone di una conoscenza di base della disciplina, di acquisire gli strumenti necessari per analizzare criticamente le nozioni provenienti dai diversi modelli di sviluppo. A tale scopo si prevede una disamina dei principali modelli e teorie della disciplina, con un'analisi dei nodi teorici e metodologici legati allo studio dello sviluppo.
EPG – Psicologia dello sviluppo avanzato		ESE	12	Approfondire un argomento teorico o di ricerca, basandosi su articoli scientifici che presentano risultati empirici oppure conducendo un'esercitazione pratica in cui verranno mostrati uno o più strumenti di indagine e valutazione di sviluppo cognitivo.
Psicologia delle emozioni	Modulo I	LEZ	30	Acquisire una conoscenza dello stato della ricerca in psicologia relativamente allo studio delle emozioni. Verranno esaminati in particolare gli aspetti cognitivi e sociali dell'esperienza emotiva e alcune ricadute applicative relative alla rilevazione empirica della reazione emotiva.
	Modulo II	LEZ	15	Approfondire la conoscenza dello sviluppo delle emozioni: principali ipotesi sulle origini delle emozioni nelle teorie differenziali e nelle teorie della differenziazione; sviluppo del sorriso e delle prime espressioni emozionali; contagio emotivo.
Modelli psicodinamici e loro applicazione		LEZ	45	Acquisire una panoramica delle varie modalità e dei vari settori nel cui ambito viene utilizzato il modello psicodinamico.
Metodologia della ricerca sociale		LEZ	30	Acquisire una conoscenza approfondita su approcci e metodi recentemente sviluppati nella ricerca psico-sociale (es. tecniche di raccolta e analisi dei dati longitudinali).
Metodi avanzati di ricerca psicologica		LEZ	45	Approfondire tecniche di analisi dei dati introdotte nel corso triennale per l'analisi delle relazioni di indicatori di concetti complessi come quelli trattati in psicologia, utilizzando specifici programmi informatici.
EPG –Metodi di avanzati di ricerca psicologica		ESE	48	Acquisire una competenza operativa approfondita nell'uso di tecniche di analisi statistica, attraverso l'uso di programmi informatici specifici.
Psicologia della gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo		LEZ	45	Acquisire una conoscenza complessiva della 'Gestione delle Risorse Umane' (decisioni e azioni che coinvolgono gli attori organizzativi e riguardano i processi di reclutamento e selezione, valutazione, formazione e sviluppo), con particolare attenzione alla Formazione e lo Sviluppo Organizzativo, ossia i processi pianificati di cambiamento personale e organizzativo.
Sociologia della famiglia e della	Modulo I	LEZ	30	Acquisire le competenze di base per una comprensione sociologica della attuale condizione delle famiglie in Italia, con

devianza				particolare riferimento alle più recenti trasformazioni strutturali e relazionali dei nuclei familiari.
	Modulo II		15	Acquisire una conoscenza dei principali modelli teorici adottati per interpretare i comportamenti devianti e le implicazioni di politica sociale, penale e nella relazione di aiuto di ogni modello.
Relazioni interculturali		LEZ	30	Acquisire una conoscenza generale del dibattito contemporaneo, con particolare attenzione all'antropologia e alla psicologia culturale, in riferimento al complesso tema delle interazioni, sia conviviali che conflittuali, tra soggetti e comunità differenti nella società attuali.

<sup>(1)</sup> **Legenda tipologie attività**

Tipologia	Descrizione
LEZ	Lezioni
SEM	Seminari
LAB	Laboratori
ESE	Esercitazioni pratiche guidate
PRF	Prova finale
STA	Stage o tirocini

### TITOLO III – PIANI DI STUDIO

**Art. 21 – Piano di studio – immatricolati a.a. 2010/2011**

**Primo anno – a.a. 2010/2011**

Primo semestre	SSD	CFU	Secondo semestre	SSD	CFU
Psicologia dello sviluppo (corso avanzato)	M-PSI/04	6	Metodi avanzati per la ricerca psicologica	M-PSI/03	6
Psicologia delle emozioni - Modulo I	M-PSI/05	6	Psicologia della gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo	M-PSI/06	6
Psicologia delle emozioni - Modulo II		6	Sociologia della famiglia e della devianza - Modulo I	SPS/08	6
Modelli psicodinamici e loro applicazione	M-PSI/07		Sociologia della famiglia e della devianza - Modulo II		
			Psicologia cognitiva	M-PSI/01	6
Insegnamento opzionale*					8 (4+4)
<b>Totale</b>		<b>18</b>	<b>Totale</b>		<b>32</b>

**EPG** 1 CFU Psicologia dello sviluppo (corso avanzato) – I semestre  
 4 CFU Metodi avanzati per la ricerca psicologica – II semestre  
 2 CFU Modelli psicodinamici e loro applicazione – I semestre

\*Particolarmente consigliati:

Relazioni Interculturali M-DEA/01 – 4 CFU primo anno - II semestre

Metodologia della ricerca sociale SPS/07 – 4 CFU primo anno - I semestre

**Totale crediti primo anno: 57**

**Secondo anno – a.a. 2011/2012**

<b>Primo semestre</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>	<b>Secondo semestre</b>	<b>SSD</b>	<b>CFU</b>
Strumenti per la diagnosi psicologica e indicazioni al trattamento	M-PSI/07	12	Modelli e metodi di intervento psicologico	M-PSI/07	10
Psicologia della salute	M-PSI/05	6	Neurobiologia dell'esperienza relazionale	M-PSI/07	6
Insegnamento opzionale **					4
			Prova finale		16
<b>Totale</b>		<b>18</b>			<b>36</b>

**EPG** 4 CFU Strumenti per la diagnosi psicologica e indicazioni al trattamento – I semestre

4 CFU Modelli e metodi di intervento psicologico – II semestre

1 CFU Psicologia della salute – I semestre

\*\*Particolarmente consigliati:

Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni famigliari M-PSI/07 - 4 CFU secondo anno – I semestre

**Totale crediti secondo anno: 63**